SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 novembre 2005, n. **244.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

STORACE, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2005, N. 202

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali» *sono inserite le seguenti:* «, di seguito denominato "Centro nazionale",», *le parole da:* «dei Centri» *fino a:* «sperimentali» *sono sostituite dalle seguenti:* «degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006»;

al comma 2, dopo la parola: «Centro» *è inserita la seguente:* «nazionale»;

al comma 3, le parole: «di lotta ed emergenza contro le malattie animali» *sono soppresse e le parole:* «nonchè del» *sono sostituite dalle seguenti:* «nonchè il»;

al comma 4, nella lettera a), dopo la parola: «indire» *è soppresso il segno di interpunzione:* «,» *e le parole:* «di sessanta dirigenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «di un numero massimo di sessanta dirigenti»; *nella lettera b), le parole:* «di cinquanta operatori» *sono sostituite dalle seguenti:* «di un numero massimo di cinquanta operatori»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, è a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro»;

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006.

5-*ter*. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell'attività venatoria sull'intero territorio nazionale».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico).* – *1.* Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si può far fronte, su richiesta del Ministro della salute e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico in quote pari a quelle acquisite dal Ministero della salute; tali modalità costituiscono finalità prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione».

All'articolo 3, al comma 2, le parole: «è potenziato di 96 unità di personale» *sono sostituite dalle seguenti:* «è potenziato fino ad un numero massimo di 96 unità di personale e nel limite massimo di spesa di cui al comma 4», *e, al comma 4, dopo le parole:* «euro 4.500.000» *è inserita la seguente:* «annui».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «euro 15.200.000» *è inserita la seguente:* «annui»;

al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «di profilassi internazionale» *sono inserite le seguenti:* «e per quelle di valutazione finalizzate alla registrazione ed all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari» *e, nel secondo periodo, dopo le parole:* «legge n. 311 del 2004» *sono inserite le seguenti:* «, e successive modificazioni,».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* L'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari»;

al comma 3, le parole: «, per l'importo di 12 milioni di euro,» *sono soppresse; dopo le parole:* «dell'interno» *sono inserite le seguenti:* «, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,» *e le parole:* «, nonchè mediante corrispondente riduzione di 8 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378» *sono soppresse*;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali può disporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-*ter*, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:

a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari;

b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;

c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*ter*. Per l'attuazione del comma 3-*bis* è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3616):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della salute (STORACE), il 1° ottobre 2005.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e Sanità), in sede referente, il 3 ottobre 2005, con pareri delle commissioni 1ª (per presupposti costituzionali) 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 9ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 4 ottobre 2005.

Esaminato dalla 12ª commissione il 4 - 11 - 12 e 19 ottobre 2005.

Esaminato in aula e approvato il 19 ottobre 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6144):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 20 ottobre 2005 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, IV, VII, XI, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione il 27 ottobre 2005, e il 3 novembre 2005.

Esaminato in aula il 7 e 16 novembre 2005 ed approvato con modificazioni il 17 novembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3616 *B*):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e Sanità), in sede referente, il 18 novembre 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 9ª e 11ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 22 novembre 2005.

Esaminato in aula e approvato il 23 novembre 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 1° ottobre 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 44.

05G0269

DECRETO-LEGGE 30 novembre 2005, n. **245.**

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, anche rispetto a possibili conseguenze di natura igienico-sanitaria ed a ripercussioni sull'ordine pubblico;

Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania ed in particolare il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 12 maggio 2004, nonché, da ultimo, il provvedimento della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale del 28 ottobre 2005, per effetto del quale a decorrere dal 15 dicembre 2005 sarà ripristinata la piena efficacia esecutiva del sequestro preventivo degli impianti predetti;

Tenuto conto infine delle conseguenti oggettive difficoltà nella gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania

1. Al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti.

2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza, all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle informazioni relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando altresì alle popolazioni interessate ogni elemento informativo sul funzionamento di analoghe strutture già esistenti nel territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

4. È istituita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, presieduta dal Presidente della regione Campania, di cui fanno parte i presidenti delle province, con compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento e la combustione dei rifiuti. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i rappresentanti dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative, è posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania è prorogato fino al 31 maggio 2006.

7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il termine di cui al comma 6, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta da un soggetto di comprovata e qualificata esperienza professionale, nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; con le medesime modalità ne sono definiti i poteri ed il compenso che è posto a carico della gestione commissariale. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio prestano, con le medesime modalità e condizioni definite nei contratti risolti, ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio.

8. Per il perseguimento delle finalità del presente decreto, nonché per l'espletamento delle ulteriori attività istituzionali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché, su indicazione nominativa del Capo del Dipartimento, di non più di quindici unità di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge attività di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il conseguimento degli obiettivi e per il rispetto degli impegni assunti in base ad ordinanze di protezione civile. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche in relazione alle competenze da esercitarsi in base al presente decreto, provvede allo studio di programmi e piani per l'individuazione di soluzioni ottimali attinenti al ciclo integrato della gestione dei rifiuti, con le risorse previste a legislazione vigente.

9. Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è ridefinita la struttura commissariale, al fine di adeguarne la funzionalità agli obiettivi di cui al presente decreto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

Norme di accelerazione delle procedure di riscossione

1. Il Commissario delegato per il perseguimento delle attività previste all'articolo 1 provvede al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, fino al termine dell'emergenza previsto dall'articolo 1, comma 6, in esecuzione di ordinanze di protezione civile adottate appositamente ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, altresì utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.

2. In ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati nel comma 1, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Dette risorse rimangono acquisite al bilancio dello Stato sino alla concorrenza dell'importo complessivo indicato nell'articolo 7. Le risorse eccedenti sono riassegnate al Fondo della protezione civile per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti si applica ai soggetti indicati nel comma 1, il regime giuridico delle obbligazioni pubbliche vigente per gli utenti finali.

Art. 3.

Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e delle disposizioni del presente decreto, sono vincolate all'attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o sequestro, secondo quanto disposto dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, o di altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

3. Per le somme già anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, restano ferme le procedure di restituzione di cui al medesimo articolo.

Art. 4.

Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è sostituito dal seguente: «3-*bis*. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 5.

Misure per la raccolta differenziata

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente e per il superamento dell'attuale contesto emergenziale, fino al termine di cui all'articolo 1, comma 6, il Commissario delegato provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attribuire ai consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, il compito di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari, ed eventualmente della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, utilizzando i lavoratori assunti in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordina-

mento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Commissario delegato assegna ai Consorzi un contributo nel limite di 30 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7.

3. Ove i consorzi indicati nel comma 1 non effettuino entro trenta giorni dall'affidamento del servizio la raccolta differenziata, il Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della regione Campania, sentiti i Presidenti delle province, provvede al commissariamento dei consorzi.

4. A decorrere dal 1° giugno 2006, il Presidente della regione Campania individua i costi da porre a carico dei consorzi, costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.

5. Il Commissario delegato stipula convenzioni con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) per avviare al recupero una parte dei sovvalli in uscita dagli impianti per la produzione di combustibile da rifiuto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Siti di stoccaggio provvisorio

1. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale.

2. Al fine di garantire, in termini di somma urgenza, l'ordinata gestione dello smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato realizza le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio occorrenti fino alla cessazione dello stato di emergenza e prosegue i lavori per la realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra e Santa Maria la Fossa, anche avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2005 e di 45 milioni di euro per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 8.

Abrogazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, le parole: «tre sub-commissari» sono sostituite dalle seguenti: «un sub-commissario».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0268

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 2005.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Villabate e sostituzione di un componente della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 27 aprile 2004, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Villabate (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Giuseppe Rizzo, dalla dott.ssa Ester Mammano e dal dott. Salvatore Di Marca;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Considerato, altresì, che il dott. Giuseppe Rizzo non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Villabate (Palermo), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Art. 2.

Il dott. Piero Giulio Marcellino — prefetto a riposo — è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Villabate (Palermo), in sostituzione del dott. Giuseppe Rizzo.

Dato a Roma, addì 4 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2005
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 13, foglio n. 38

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villabate (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2004, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 2004, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa del grave degrado in cui ha versato per tanto tempo il territorio e della indotta disaffezione della popolazione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal prefetto di Palermo con relazione del 6 ottobre 2005, cui si rinvia integralmente, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibilità dell'istituzione comunale, il consolidato sistema d'influenza criminale è ancora in grado di esprimere una capacità di interferenza e di condizionamento, che rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

In particolare, a seguito di successive attività investigative, è stato confermato il ruolo di assoluto rilievo rivestito in seno alla struttura criminale proprio dalla «famiglia» mafiosa di Villabate, in grado di interferire nelle decisioni delle varie compagini amministrative succedutesi al govemo dell'ente locale, al fine di perseguire obiettivi riconducibili ad interessi speculativi della consorteria mafiosa.

Nel medesimo contesto investigativo-giudiziario sono state puntualmente delineate le attuali dinamiche criminali di «Cosa Nostra» nel territorio villabatese che appaiono del tutto sintoniche con i più rilevanti tasselli del complesso scenario emerso in occasione degli accertamenti ispettivi che hanno portato all'adozione della misura di rigore dello scioglimento del consiglio comunale di Villabate.

Nel contempo è stato compiutamente ricostruito un articolato meccanismo di ingerenza illecita da parte di «Cosa Nostra» nel settore degli appalti pubblici e nella programmazione urbanistica commerciale nel territorio di Villabate, anche attraverso il comprovato coinvolgimento di influenti personaggi dell'imprenditoria e degli apparati amministrativi, i quali risultano strettamente collegati ai vertici della «famiglia» del luogo.

Nel difficile contesto delineato, la commissione ha dovuto peraltro fronteggiare notevoli impedimenti da parte della stessa struttura burocratica la quale, seppure formalmente disponibile a prestare la propria collaborazione, non ha di fatto agevolato il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Difatti, nonostante i pur soddisfacenti risultati ottenuti in campo finanziario, nelle capacità di spesa e di investimento dell'ente, che hanno consentito un sensibile recupero del territorio e dell'ambiente, migliorando le condizioni di vivibilità della comunità locale, permangono nell'apparato burocratico forti resistenze nella definizione delle sanatorie edilizie, atteggiamenti ostruzionistici nella fase di accertamento degli abusi, immotivati ed ingiustificabili ritardi nell'attivazione e nella conclusione di alcune procedure.

Sebbene siano stati posti in essere tutti i correttivi necessari, anche con il ricorso alle procedure previste dall'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante l'assegnazione di specifiche professionalità esterne, viene registrato un latente osteggiamento alle direttive dell'organo straordinario nell'azione di risanamento e di riordino dell'attività amministrativa, riconducibile al radicato meccanismo affaristico — clientelare, al momento impedito dagli interventi straordinari dell'organo commissariale, ma suscettibile di riprodursi in conseguenza del mancato proseguimento della gestione straordinaria.

Per porre le basi di un ordinato e corretto assetto urbanistico e per rilanciare l'economia cittadina, la commissione straordinaria ha dato decisivo impulso alla procedura di revisione del piano regolatore generale, affidandone la rielaborazione a dei professionisti esterni individuati su base fiduciaria, ed ha avviato un'incisiva azione di globale risanamento, con specifica attenzione al Piano insediamenti produttivi.

La rilevanza e l'organicità degli interventi posti in essere, potrebbe essere vanificata da una rinnovata attenzione e da iniziative da parte di soggetti contigui alla criminalità organizzata che tesse trame per accaparrarsi gli indubbi vantaggi derivanti dal rilancio economico del centro commerciale polifunzionale.

Affinché venga completato il processo di recupero del consenso della cittadinanza verso una gestione amministrativa corretta e confacente ai bisogni della comunità, è necessario che l'organo straordinario di gestione porti a compimento il programma di risanamento intrapreso con tutti gli aspetti vantaggiosi di immediata percettibilità che esso comporta per la popolazione.

Come evidenziato nella citata relazione prefettizia, la situazione riscontrata nel comune di Villabate richiede, per consolidare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, a garanzia degli interessi primari della comunità locale e delle sue prerogative di libera determinazione e di rinnovamento al di fuori di condizionamenti malavitosi.

La valutazione della situazione in concreto accertata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento e nella prospettiva di evitare la riproposizione di iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Villabate, rendono necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista la citata relazione del prefetto di Palermo, che si intende qui integralmente richiamata, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Villabate (Palermo) per il periodo di sei mesi.

Roma, 27 ottobre 2005

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

05A11154

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 2005.

Conferma dell'ing. Claudio Manganelli nell'incarico di componente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, il comma 1, dell'art. 4 come sostituito dal comma 3, dell'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che istituisce il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Considerato che si rende necessario ripristinare l'organo collegiale del suddetto Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, a seguito della scadenza del mandato dell'ing. Claudio Manganelli;

Sulla proposta del Presidente del Centro, fatta propria dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Decreta:

L'ing. Claudio Manganelli è confermato, per la durata di un quadriennio, nell'incarico di componente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2005

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie
STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 329

ALLEGATO

Curriculum Vitae - Claudio Manganelli

Nato a Roma nel 1935, si è laureato presso l'Università di Roma «La Sapienza» in ingegneria industriale.

Ha iniziato a lavorare nel settore dell'Information Technology dal 1964, con importanti gruppi multinazionali operanti nel settore delle tecnologie informatiche.

Nel 1978 ha iniziato una esperienza decennale estremamente significativa, presso l'Associazione Bancaria Italiana, dove ha coordinato e sviluppato, nell'ambito del sistema bancario, il settore dei moderni sistemi di pagamento e della moneta elettronica.

Dal 1989 al 1994 è stato Direttore centrale presso la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania e Vicedirettore generale presso la società Carisiel incaricata di gestire, in qualità di outsourcer, l'informatica della banca.

Dal 1995 al giugno 1997 è stato Vicepresidente del Consorzio Tel-cal, su mandato del Presidente della giunta regionale calabrese.

Nel marzo del 1997 è stato eletto, per un quadriennio, dalla Camera dei deputati, componente del Collegio del garante per la protezione dei dati personali. In questo ruolo è stato relatore di numerosi provvedimenti riguardanti la raccolta e il trattamento di dati personali tramite sistemi di tecnologia digitale.

Nell'agosto 2001 è stato nominato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, membro del Collegio dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Nel settembre 2002 è stato nominato membro effettivo del Comitato consuntivo beni duplice uso del Ministero delle attività produttive, per conto del Ministero delle comunicazioni.

Nel luglio 2003 è stato nominato, dai Ministri delle comunicazioni e dell'innovazione tecnologica, Presidente del Comitato tecnico nazionale per la sicurezza ICT nella pubblica amministrazione.

Ha pubblicato numerosi scritti per riviste specializzate e articoli su riviste e quotidiani; inoltre ha redatto la sezione «Innovazione tecnologica e tutela della riservatezza» del ventiseiesimo volume del trattato di diritto amministrativo curato dal prof. Giuseppe Santaniello.

La sua attività all'interno del collegio del CNIPA, oltre a riguardare la presentazione al collegio, in qualità di relatore, di numerosi pareri sottoposti dalle amministrazioni al CNIPA per la congruità tecnico-economica, è consistita anche nel costituire il punto di riferimento per tutte le iniziative del CNIPA che riguardino la sicurezza ICT e gli argomenti correlati, come la predisposizione del CERT governativo, le nuove tecniche di autenticazione quali la biometria e l'RFID e gli aspetti infrastrutturali, come la business continuity delle pubbliche amministrazioni.

05A11210

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 giugno 2005.

Aumento della consistenza organica del personale del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

SU PROPOSTA

DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e, in particolare, l'art. 8, comma 4, istitutivo del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri (N.O.E.), di cui si avvale il Ministro dello stesso dicastero per la vigilanza, la prevenzione e la repressione di violazioni compiute in danno all'ambiente;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 1° novembre 1986, adottato di concerto con il Ministro della difesa (registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1986, registro n. 1 Ministero ambiente, foglio n. 1), con il quale è stata fissata la consistenza organica del N.O.E.;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 1° agosto 1990, adottato di concerto con il Ministro della difesa (registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1990, registro n. 3 Ministero ambiente, foglio n. 67), con il quale è stata disposta una prima revisione dell'organico del N.O.E.;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 19 luglio 1993, adottato di concerto con il Ministro della difesa (registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1996, registro n. 1 Ministero ambiente, foglio n. 14), con il quale è stato disposto un ulteriore incremento organico del N.O.E., per istituire apposita unità specializzata per la lotta al traffico ed allo smaltimento illecito di materiale radioattivo;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 23 gennaio 1996, adottato di concerto con il Ministro della difesa (registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1996, registro n. 1 Ministero ambiente, foglio n. 14), che ha disposto l'ulteriore incremento organico del N.O.E. per istituire apposita unità specializzata per la lotta al traffico e smaltimento illecito di materiale radioattivo;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 22 aprile 1996, adottato di concerto con il Ministro della difesa (registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1996, registro n. 1, Ministero ambiente, foglio n. 234), che ha disposto un ulteriore incremento organico del N.O.E. e l'istituzione di quattro sezioni periferiche nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna e Calabria;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1998, adottato di concerto con il Ministro della difesa (registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1998, registro n. 1 Ministero ambiente, foglio n. 217), che ha disposto

un ulteriore incremento organico del N.O.E. e l'istituzione di un distaccamento in Caserta della sezione di Napoli;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1999, adottato di concerto con il Ministro della difesa (registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1999, registro n. 1 Ministero ambiente, foglio n. 29), che ha disposto un ulteriore incremento organico del N.O.E., allo scopo di potenziare le sezioni di Milano e Napoli ed istituire cinque sezioni periferiche nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Abruzzo e Basilicata, ed attribuire piena autonomia operativa al distaccamento di Caserta elevandolo a livello di sezione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia» e, in particolare, l'art. 11 sulle attività specializzate presso le varie amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente il riordino dei ruoli e la modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e, in particolare, gli articoli 3 e 12;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale» e, in particolare, l'art. 17, comma 1, con il quale il N.O.E assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministro della difesa 5 giugno 2001, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e di concerto con il Ministro dell'interno (registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2001, registro n. 12 Ministero ambiente, foglio n. 56), che ha disposto l'istituzione di una sezione analisi, di una squadra inquinamento atmosferico e industrie a rischio e A.R.S., di tre sezioni operative in Milano, Roma e Napoli e di un N.O.E. in Roma, nonché la modifica della denominazione delle unità distaccate da sezione a Nucleo operativo ecologico;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia di tutela ambientale» e, in particolare, l'art. 2 concernente il potenziamento organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente con 229 unità, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Ministro della difesa 31 marzo 2003, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e di concerto con il Ministro dell'interno (registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2003, registro n. 8 Ministero ambiente, foglio n. 354), concernente l'elevazione a comandi di gruppo delle sezioni operative di Roma, Milano e Napoli, la ridislocazione a Treviso del Comando di gruppo di Milano, nonché l'istituzione dei Nuclei operativi ecologici di Brescia, Alessandria, Trento, Treviso, Grosseto, Perugia, Sassari, Campobasso, Salerno, Lecce, Catanzaro e Catania;

Tenuto conto che le attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni della normativa ambientale costituiscono una funzione essenziale per il conseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Rilevata inoltre, una frequente identità soggettiva tra responsabili di violazioni della normativa ambientale ed altre forme di criminalità anche organizzata;

Considerato che le suddette attività del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente coincidono con le più generali attribuzioni di polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri;

Considerata in particolare, l'urgente necessità di accrescere la capacità d'intervento del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, per meglio prevenire e reprimere le violazioni commesse in danno dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei limiti della consistenza organica dei ruoli degli appuntati e dei carabinieri nonché degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, stabilita rispettivamente dagli articoli 2 e 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modifiche ed integrazioni, la dotazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente è incrementata di sette unità. La nuova dotazione complessiva dello stesso comando è definita nella tabella annessa, la quale fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Restano confermate le precedenti disposizioni in materia di spesa e, in particolare, quelle che demandano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'assunzione degli oneri relativi alle indennità eventuali, all'accasermamento, al casermaggio, al vestiario, alla motorizzazione, nonché all'approntamento di particolari strumenti necessari a soddisfare le esigenze tecniche ed operative del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 giugno 2005

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2005
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 12, foglio n. 315

ALLEGATO

CONSISTENZA DEL PERSONALE DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

	UFFICIALI	ISPETTORI	SOVRINTENDENTI	APPUNTATI/CARABINIERI	TOTALI
IN ORGANICO	8	112	18	40	178
IN EXTRAORGANICO (L. 31/7/2002 nr. 179)	26	127	39	37	229
TOTALE	34	239	57	77	407

05A11177

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 settembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei dipendenti della «NGP S.p.a.», di Acerra e Bergamo; «Multiservizi telematici S.p.a.», di Sassari; «Montefibre» di Acerra e Milano; «MCM Manifatture cotoniere S.p.a.», di Salerno; «Manifattura di Trento», di Trento. (Decreto n. 36955).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, facenti parte integrante del presente provvedimento, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223/1991, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che i predetti accordi recepiscono i protocolli d'intesa raggiunti in sede istituzionale territoriale, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio

2005, n. 80 è autorizzata, per il periodo dal 17 maggio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 240 dipendenti della società «NGP S.p.a.», unità in Acerra (Napoli) e Bergamo, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 2.786.078,40.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di trentacinque dipendenti della società «Multiservizi telematici S.p.a.», unità di Sassari, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 650.088,60.

Pagamento diretto: si.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 1º marzo 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di un dipendente della società «Multiservizi telematici S.p.a.», unità di Sassari, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 3095,66.

Pagamento diretto: si.

c) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 2 marzo 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di otto dipendenti della società «Multiservizi telematici S.p.a.», unità di Sassari, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 25.178,08.

Pagamento diretto: si.

d) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 23 aprile 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di due dipendenti della società «Multiservizi telematici S.p.a.», unità di Sassari, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 11.557,38.

Pagamento diretto: si.

e) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 25 febbraio 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di un dipendente della società «Multiservizi telematici S.p.a.», unità di Sassari, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 2786,23.

Pagamento diretto: si.

f) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 gennaio 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di undici dipendenti della società «Multiservizi telematici S.p.a.», unità di Sassari, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 17.026,13.

Pagamento diretto: si.

g) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 28 febbraio 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di sette dipendenti della società «Multiservizi telematici S.p.a.», unità di Sassari, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 21.669,62.

Pagamento diretto: si.

h) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 marzo 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di un dipendente della società «Multiservizi telematici S.p.a.», unità di Sassari, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 4643,49.

Pagamento diretto: si.

i) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 22 febbraio 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di un dipendente della società «Multiservizi telematici S.p.a.», unità di Sassari, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 2631,43.

Pagamento diretto: si.

l) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 7 gennaio 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di cinque dipendenti della società «Multiservizi telematici S.p.a.», unità di Sassari, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 1548,00.

Pagamento diretto: si.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 17 maggio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di centonovantacinque dipendenti della «Montefibre», unità di Acerra (Napoli) e Milano, definito nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 2.263.688,70.

Pagamento diretto: no.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 24 maggio 2005, in favore di un numero massimo di quarantacinque dipendenti della «MCM Manifatture cotoniere S.p.a.», unità di Salerno, già fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 35193 del 29 novembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 377.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 790.646,40.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto: no.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 14 giugno 2005 al 13 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di sessantatre dipendenti della «Manifattura di Trento S.p.a.», unità di Trento, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 30 giugno 2005, che ha recepito l'intesa, sottoscritta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 19 maggio 2005.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 585.079,74.

Pagamento diretto: si.

Art. 6.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 5, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 7.165.717,86, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 7.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 6 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 330

05A11160

DECRETO 11 novembre 2005.

Sostituzione di un componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti presso il Comitato provinciale INPS di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto n. 24 del 17 luglio 2002, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Matera;

Vista la lettera del 2 novembre 2005 di dimissioni presentata alla sig.ra Nunziata Marzano, componente effettivo in seno al Comitato in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

Vista la lettera del 3 novembre 2005 con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) ha designato quale rappresentante effettivo, in seno al predetto organismo collegiale, il sig. Antonio Trivigno in sostituzione della sig.ra Nunziata Marzano;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione e rettifica;

Decreta:

Il sig. Antonio Trivigno è nominato componente effettivo in seno al Comitato provinciale INPS di Matera, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione della sig.ra Nunziata Marzano, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Matera, 11 novembre 2005

Il direttore provinciale: GURRADO

05A11100

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DETERMINAZIONE 28 ottobre 2005.

Verifica della qualità del servizio postale nel primo semestre 2005.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, in base al quale l'Autorità di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualità;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI S.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Vista la deliberizione del Ministro delle comunicazioni del 19 giugno 2003, recante la definizione degli indici di qualità relativi ai tempi di recapito del corriere ordinario, prioritario, della posta raccomandata e assicurata e dei pacchi ordinari per il periodo 2003-2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2003;

Visto il contratto di programma 2003-2005 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Poste italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare l'art. 4;

Esaminato il primo rapporto semestrale certificato per l'anno 2005 presentato dalla già menzionata società IZI, riguardante il periodo 1° gennaio 2005 - 30 giugno 2005;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 3 e 4, del sopra menzionato contratto di programma, i risultati delle verifiche sono soggetti a pubblicazione semestrale;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

1. Nel periodo 1° gennaio 2005 - 30 giugno 2005, relativamente al corriere ordinario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+3	J+5
parametri di qualità	94,0%	99,0%
risultati conseguiti*	94,0%	99,0%
scostamento	—	—

J+3: recapito in 3 giorni + quello di spedizione.

J+5: recapito in 5 giorni + quello di spedizione.

*I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 2.

1. Nel periodo 1° gennaio 2005 - 30 giugno 2005, relativamente al corriere prioritario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+1	J+3
parametri di qualità	88,0%	99,0%
risultati conseguiti*	88,0%	98,9%
scostamento	—	- 0,1%

J+1: recapito in 1 giorno + quello di spedizione.

J+3: recapito in 3 giorni + quello di spedizione.

*I risultati comprendono lo standard di precisione.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2005

Il Ministro: LANDOLFI

05A11161

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Futura piccola società cooperativa», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127:

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Futura piccola società cooperativa», con sede in Latina, costituita in data 22 marzo 2001 con atto a rogito del notaio dott. Coppola Giuseppe, REA n. 141144 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Segatori Gianluca, nato a Roma il 18 ottobre 1972, con studio in Roma, via Paolo Barison n. 10 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11072

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ulisse», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ulisse», con sede in Foggia, costituita in data 2 luglio 1997 con atto a rogito del notaio dott. Mazzeo Alba di Foggia, n. REA 205997, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*sepciesdecies* del codice civile, e l'avv. Silvia Pellegrini, nata a Foggia il 5 marzo 1972, con studio in Foggia, piazza S. Francesco n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11073

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoro e solidarietà - piccola società cooperativa a r.l.», in Raiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto ll parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. l.

La società cooperativa «Lavoro e solidarietà - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Raiano (L'Aquila), costituita in data 3 agosto 2001 con atto a rogito del notaio dott. Ciampoli Angelo di Chieti, REA n. 102377, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, e il dott. Vitale Pasquale, nato a S. Martino in pensilis (Campobasso) il 25 maggio 1949, con studio in Campobasso, via Polonia n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11118

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «CO.FA.L. a r.l.», in Lucera, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto ll parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*sepiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. l.

La società cooperativa «CO.FA.L. a r.l.», con sede in Lucera (Foggia), costituita in data 22 maggio 1996 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Di Bitonto di Lucera (Foggia), REA n. 170584, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, e il dott. Cuttano Matteo, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962, con studio in Troia (Foggia), piazza Tricarico n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11119

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Marsimilk - Piccola società cooperativa a r.l.», in Avezzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Marsimilk - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita in data 25 marzo 1998 con atto a rogito del notaio dott. De Falco Roberto di Avezzano (L'Aquila), n. REA 95093, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Di Marco Maria, nata a Ortucchio (L'Aquila) il 7 febbraio 1972, con studio in Ortucchio (L'Aquila), via Sportiva n. 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11148

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Parco», in Vieste, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Parco», con sede in Vieste (Foggia), costituita in data 15 gennaio 1998 con atto a rogito del notaio dott. Lorenzo Cassano di San Severo (Foggia), n. REA 208765, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Grimaldi Salvatore, nato a S. Paolo Civitate (Foggia) il 21 agosto 1942, con studio in Foggia, via Barletta n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11149

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Mercato coperto - Soc. coop. a r.l.», in Sulmona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mercato coperto - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita in data 5 marzo 1997 con atto a rogito del notaio dott. Altiero Vittorio di Castel di Sangro (L'Aquila), n. REA 92475, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Di Marco Maria, nata a Ortucchio (L'Aquila) il 7 febbraio 1972, con residenza in Ortucchio (L'Aquila), via Sportiva n. 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11150

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola Agriorto - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola Agriorto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Foggia, Borgo Arpinova Podere ONC 37, costituita in data 10 febbraio 1994 con atto a rogito del notaio dott. Michele Augelli di Foggia, REA n. 162743, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, e l'avv. Silvia Pellegrini, nata a Foggia il 5 marzo 1972, con studio in Foggia, piazza S. Francesco n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11151

DECRETO 8 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Europa soc. coop.va a r.l.», in Drapia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*sepiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. l.

La società cooperativa «Europa soc. coop.va a r.l.» con sede in Drapia (Catanzaro), costituita in data 6 marzo 1992 con atto a rogito del notaio dr. Sapienza Comerci di Vibo Valentia, REA n. 140563, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, e l'avv. Giulio Nicola Nardo, nato a Vibo Valentia il 10 marzo 1964, con studio in Vibo Valentia, via Lacquari n. 76, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11117

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «S. Leonardo società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in S. Paolo Civitate, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S. Leonardo società cooperativa agricola a responsabilità limitata» con sede in San Paolo Civitate (Foggia), costituita in data 12 febbraio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Renato Di Biase di Torremaggiore (Foggia) n. REA 166769, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Lanzetta Raffaele, nato a Foggia il 5 agosto 1967, con studio in Vico del Gargano, via Bucci, n. 25/C, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11070

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «CO.PR.O.SUD (Coop. produttori ortofrutticoli del sud) soc. coop. a r.l.», in Trentola Ducenta, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.PR.O.SUD (Coop. produttori ortofrutticoli del sud) soc. coop. a r.l.», con sede in Trentola Ducenta (Caserta), costituita in data 15 novembre 1979 con atto a rogito del notaio dott. Lupoli Giovanni di Formicola (Caserta), n. REA 92454 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Cucco Vincenzo nato a Caserta il 24 maggio 1966, con studio in S. Nicola la Strada (Caserta), via Santa Croce n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11071

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Agape - soc. coop. sociale a r.l.», in Anguillara Sabazia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agape - soc. coop. sociale a.r.l.», con sede in Anguillara Sabazia (Roma), costituita in data 22 marzo 1997, con atto a rogito del notaio dott. Fasani Luigi, n. REA 841331 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Settimi Francesco, nato a Roma il 3 gennaio 1966, con studio in Roma, via delle Rose n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11075

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia l'Avvenire», in Nuoro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia l'Avvenire», con sede in Nuoro, costituita in data 9 settembre 1970, con atto a rogito del notaio dott. Baldasserini Cesare di Nuoro, n. REA 59403 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Rojch Angelo, nato a Galtellì (Nuoro) il 25 marzo 1935, con residenza Nuoro, via Piave n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11076

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «S.A.F.E.N. - soc. coop. a responsabilità limitata», in Isola del Liri, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.A.F.E.N. - soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Isola del Liri (Frosinone), costituita in data 30 settembre 1997, con atto a rogito del notaio dott. Zinzi Angelo di Arpino (Frosinone), n. REA 105161 registro delle società di Frosinone, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Romano Amato, nato a Roma, il 3 novembre 1958, con residenza in Roma, via Pagani n. 105, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11077

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Cucchesi soc. coop. a r.l.», in Nuragus, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilizia Cucchesi soc. coop. a r.l.» con sede in Nuragus (Nuoro), costituita in data 13 marzo 1982 con atto a rogito del notaio dott. Anni Maurizio di Cagliari, n. 1143 del registro delle società del Tribunale di Cagliari, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Rojch Angelo, nato a Galtellì (Nuoro) il 25 marzo 1935, con residenza Nuoro, via Piave n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11079

DECRETO 14 novembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Georgica Macarie, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Georgica Macarie, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato diploma di Baccalaureat, sez. elettrotecnica, e attestato di qualifica professionale per elettromeccanico elettricista, che in Romania è titolo direttamente abilitante, conseguito presso il liceo statale industriale «D. Cantemir» di Iasi (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 30 settembre 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, idoneo e attinente all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, unitamente all'esperienza professionale pluriennale maturata sia in Romania che in Italia in imprese del settore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori, e dell'ispettorato tecnico del Ministero attività produttive;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato alla Questura di Viterbo in data 19 settembre 2003, con scadenza il 19 settembre 2006;

Decreta:

1. Al sig. Georgica Macarie, nato il 22 ottobre 1971, a Iasi (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A11156

DECRETO 14 novembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Stanimir Georgiev Antonov, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività d'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici e radiotelevisivi ed elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Stanimir Georgiv Antonov, cittadino bulgaro, in possesso del titolo denominato diploma di scuola media superiore conseguito presso l'Isituto tecnico di meccanica energetica ed industriale di Veliki Preslav (Bulgaria), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività d'istallazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici e radiotelevisivi ed elettronici;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 30 settembre 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, idoneo e attinente all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici e radiotelevisi ed elettronici, unitamente all'esperienza professionale pluriennale maturata in Italia in imprese del settore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori, e dell'ispettorato tecnico del Ministero attività produttive;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato alla Questura di Trento in data 13 settembre 2001, con scadenza il 16 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Stanimir Georgiev Antonov, nato il 2 novembre 1965, a Silistra (Bulgaria), cittadino bulgaro, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici e radiotelevisivi ed elettronici di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a)* e *b)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A11157

DECRETO 16 novembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo «ECO Spa», in Faenza, ad emettere, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato, in materia di attrezzatura a pressione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 concernente il recepimento nella legislazione italiana della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Vista l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale del 21 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 2002, n. 295, alla ECO Spa con sede in via Mengolina n. 33 - Faenza (Ravenna);

Esaminata la domanda di rinnovo presentata in data 18 ottobre 2005;

Verificata la sussistenza dei requisiti iniziali che hanno determinato l'autorizzazione di cui al decreto 21 novembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione rilasciata alla ECO Spa di cui al decreto 21 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 2002, ad emettere certificazione di conformità delle attrezzature a pressione alla direttiva 97/23/CE è rinnovata per ulteriori tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2005

Il direttore generale: GOTI

05A11158

DECRETO 16 novembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo «DNV-Modulo Uno S.c.a.r.l.», in Agrate Brianza, ad emettere, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato», in materia di attrezzatura a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 concernente il recepimento nella legislazione italiana della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Vista l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale del 21 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 2002, n. 295, DNV-Modulo Uno S.c.a.r.l. con sede legale in viale Colleoni n. 9 - Agrate Brianza (Milano);

Esaminata la domanda di rinnovo presentata in data 8 marzo 2005;

Preso atto che l'organismo DNV-Modulo Uno S.c.a.r.l. ha dichiarato la sussitenza dei requisiti iniziali cha hanno determinato l'autorizzazione di cui al decreto 21 novembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione rilasciata alla DNV-Modulo Uno S.c.a.r.l. di cui al decreto 21 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 2002, ad emettere certificazione di conformità delle attrezzature a pressione alla direttiva 97/23/CE è rinnovata per ulteriori tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2005

Il direttore generale: GOTI

05A11159

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi, verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Gelate dal 10 gennaio 2005 al 10 marzo 2005 nella provincia di Catania;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Catania:

gelate dal 10 gennaio 2005 al 10 marzo 2005;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Giovanni La punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant'Agata li Battiati, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A11207

DECRETO 23 novembre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi, verificatisi nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Venti impetuosi 7 giugno 2005 nella provincia di Verona;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Verona:

venti impetuosi del 7 giugno 2005;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Caldiero, San Martino Buon Albergo, Zevio.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A11208

DECRETO 23 novembre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi, verificatisi nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, deman-

dando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Venti impetuosi 2 agosto 2005 nella provincia di Cremona;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Lombardia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Cremona:

venti impetuosi del 2 agosto 2005;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Cremona, Malagnino, Persico Dosimo, Pieve D'Olmi, Pozzaglio ed Uniti, Stagno Lombardo.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A11209

DECRETO 24 novembre 2005.

Modifiche ed integrazioni al decreto 26 ottobre 2005, recante: «Bando per la ricerca nel settore florovivaistico».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto del 26 ottobre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, riportante «bando per la ricerca nel settore florovivaistico»;

Considerata la necessità di prorogare i termini per la presentazione delle proposte progettuali;

Considerata la necessità che la verifica dell'ammissibilità formale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sia effettuata dall'amministrazione erogante e trasmessa alla Commissione di valutazione con apposito verbale di istruttoria;

Ravvisata l'opportunità di apportare alcune modifiche testuali a scopo di maggiore chiarimento di quanto già stabilito;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto 26 ottobre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, sono modificati come segue:

1) Art. 2 (risorse finanziarie), ultimo paragrafo riportante «L'importo massimo di 20.000 Euro è destinato a soddisfare gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento per la realizzazione del progetto, che comprendono: il monitoraggio interno del progetto, la valutazione dei risultati ottenuti, dell'efficacia delle attività di trasferimento degli stessi, la verifica della conformità ai contenuti del Piano nazionale florovivaistico, per le parti di pertinenza» è eliminato.

2) Art. 3 (Requisiti di ammissione).

Il paragrafo 1, è modificato come segue:

1. Possono presentare un progetto in qualità di ente proponente coordinatore il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (di seguito denominato C.R.A.), oppure i Dipartimenti o Istituti universitari, oppure Enti pubblici di ricerca nazionali, regionali, di province autonome, e di altri enti territoriali, i Consorzi universitari.

Il paragrafo 4 riportante: «4. Ogni ente partecipante a qualunque titolo ai progetti può inserirsi esclusivamente in una sola proposta di progetto» è eliminato.

Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. Un ente partecipante a titolo di unità operativa può proporre diverse linee di ricerca, anche afferenti a diversi progetti (progetto 1, 2, 3 e 4,).

Ultimo paragrafo, punto *b)* è modificato come segue:

b) la ripartizione delle azioni di ricerca articolata in modo che una somma non inferiore al 50% dell'intero contributo da concedere a ciascun progetto sia destinato al C.R.A, secondo quanto stabilito nel DM 353 del 16 luglio 2003.

3) Art. 4 (Modalità presentazione del progetto e scadenza) è modificato come segue:

1. La proposta di progetto, compilata in duplice copia secondo i mod. allegati A, B, C. Tali modelli, di cui al decreto ministeriale n. 353 del 16 luglio 2003 sono anche reperibili al sito: (http://www.politicheagricole.it/norme/RICERCA/20030716_DM.htm).

La proposta, accompagnata da lettera di trasmissione in cui sia indicato a quale progetto essa si riferisce (progetto 1 o 2 o 3 o 4) e firmata dal rappresentante legale dell'Ente proponente, deve essere recapitata a mano, al seguente Ufficio:

Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale politiche strutturali e sviluppo rurale - POSR IV Ricerca e sperimentazione, via XX settembre 20, 00187 Roma.

La presentazione dei progetti deve avvenire entro le ore 17 del giorno 10 gennaio 2006.

La proposta di progetto dovrà inoltre essere corredata da due copie su Compact Disc, in formato di testo (estensione doc o rtf) o in formato Adobe Acrobat (estensione pdf).

Non sono accettate proposte inviate a mezzo posta e quelle non corredate delle due copie su Compact Disc;

4) Art. 5 (Istruttoria e valutazione) punto 1, penultimo paragrafo è modificato come segue:

la valutazione dei progetti si basa sui criteri riportati nell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 353 del 16 luglio 2003;

5) Art. 6 (Criteri di esclusione) paragrafo 1, riportante «Le proposte pervenute saranno preliminarmente sottoposte alla verfica di ammissibilità effettuata secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e la commissione di esperti procederà all'apertura delle buste per verificare che la documentazione non presenti carenze o difformità rispetto alle prescrizioni del bando» è sostituito dal seguente: «Le proposte pervenute saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ammissibilità formale effettuata secondo le modalità previste all'art 3, art. 5 ed al presente articolo dalla Direzione dello sviluppo rurale - POSR IV. Le proposte che avranno superato la preliminare fase di ammissibilità saranno trasmesse alla commissione di esperti, con apposito verbale di istruttoria».

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2005

Il direttore generale: SERINO

05A11286

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 novembre 2005.

Interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali. Autorizzazione all'utilizzo di economie a favore della provincia di Mantova.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e n. 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989, e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota 2284/UT del 10 novembre 2004, con la quale la provincia di Mantova ha richiesto l'utilizzo delle economie realizzate sul mutuo già concesso dalla Cassa depositi e prestiti per la S.P. 29 «Angeli-Cerese», pari ad € 120.860,63 per il seguente intervento:

lavori di adeguamento delle curve esistenti nel centro abitato di Bellaguarda della S.P. 59 «Viadanese» - importo progetto € 553.227,43 (quota Stato € 120.860,63 - cofinanziamento a carico della provincia € 432.366,80);

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risulta a favore della provincia di Mantova la disponibilità delle suddette economie di cui la provincia di Mantova chiede l'utilizzo a favore dell'intervento sopracitato;

Considerato che detto intervento, per il quale la provincia di Mantova richiede il finanziamento, corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore della provincia di Mantova l'utilizzo delle economie realizzate sul mutuo già concesso dalla Cassa depositi e prestiti per la strada provinciale 29 «Angeli-Cerese», pari ad € 120.860,63 per il seguente intervento:

lavori di adeguamento delle curve esistenti nel centro abitato di Bellaguarda della S.P. «Viadanese» -

importo progetto € 553.227,43 (quota Stato € 120.860,63 - cofinanziamento a carico della provincia € 432.366,80)

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 7 novembre 2005

Il Vice Ministro: MARTINAT

05A11132

DECRETO 8 novembre 2005.

Limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Manfredonia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 8 della predetta legge n. 84 del 1994;

Visto l'art. 4, comma 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che modifica l'art. 6, comma 1 della legge n. 84/1994 istituendo l'Autorità portuale nel porto di Manfredonia;

Ritenuta la necessità di individuare i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Manfredonia;

Considerato che i limiti della circoscrizione territoriale devono essere determinati per consentire all'Autorità portuale lo svolgimento delle funzioni attribuitele dalla succitata legge n. 84 del 1994 anche in base agli strumenti di pianificazione dell'area portuale e alle prospettive di sviluppo delle attività portuali;

Decreta:

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Manfredonia è costituita dalle aree demaniali delimitate dalla radice del molo di ponente del Porto Vecchio e dal pontile di approccio al Porto industriale, ivi compresi gli antistanti specchi acquei e strutture portuali.

Roma, 8 novembre 2005

Il Ministro: LUNARDI

05A11178

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 novembre 2005.

Istituzione della Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006, articoli 21 e 25;

Vista la relazione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario del settembre 2005;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, a decorrere dall'anno accademico 2005-2006, la Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, della quale è approvato lo statuto allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. La Scuola, per l'attuazione delle proprie finalità, istituisce corsi di dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorale sui temi dell'innovazione sociale, istituzionale, economica e tecnologica.

Art. 3.

1. L'ammissione ai corsi della Scuola avviene per concorso nazionale pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito.

Art. 4.

1. Al termine del terzo anno accademico di attività, sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in ordine ai risultati dei processi formativi, può essere disposto l'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004. Il mantenimento dell'accreditamento è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 novembre 2005

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

STATUTO

SCUOLA IMT (ISTITUZIONI, MERCATI, TECNOLOGIE) ALTI STUDI LUCCA

TITOLO I

CARATTERISTICHE E FINALITÀ DELLA SCUOLA

Art. 1.

Carattere e finalità della Scuola

1. La Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi, con sede a Lucca, di seguito denominata Scuola, è istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale inserito nel sistema universitario italiano, dotato di personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa e gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile.

2. La Scuola opera sui temi dell'innovazione sociale, istituzionale, economica e tecnologica, realizzando la piena integrazione tra ricerca e insegnamento.

3. La Scuola promuove la realizzazione delle condizioni e dei servizi che rendono effettivo il diritto allo studio, all'interno di un assetto meritocratico.

4. La Scuola adotta un modello di gestione incentrato su: direzione per obiettivi, valutazione dei risultati, applicazione diffusa del principio di responsabilità.

5. La Scuola svolge la propria attività didattica e scientifica assumendo e realizzando iniziative autonome e promuovendo stabili collaborazioni con Università italiane e straniere, in particolare con quelle che partecipano al Consorzio Interuniversitario di Studi Avanzati di Roma (nel prosieguo CISA) e con l'Università di Pisa sulla base dell'apposita convenzione sottoscritta.

Art. 2.

Carattere nazionale e internazionale delle attività

1. La Scuola promuove la cooperazione nazionale e internazionale negli studi e nella ricerca, tenendo conto degli indirizzi ministeriali e favorendo la partecipazione di docenti ed allievi a progetti e gruppi di ricerca internazionali.

2. A tale fine, la Scuola:

a) favorisce la mobilità di allievi, ricercatori e docenti;

b) attrae allievi e giovani docenti dall'estero, adottando procedure di selezione aperte a livello internazionale;

c) assicura la possibilità per gli allievi di fruire di periodi di apprendimento e studio presso università;

d) si avvale, nei percorsi formativi, anche del contributo di studiosi stranieri di riconosciuto prestigio;

e) sottopone le proprie attività a processi di valutazione costanti, secondo i più accreditati standard, avvalendosi del contributo di esperti ed esponenti della cultura riconosciuti dalla comunità scientifica;

f) progetta percorsi formativi nel costante confronto con analoghe esperienze internazionali;

g) promuove la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca e il trasferimento tecnologico.

Art. 3.

Attività formative e titoli

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Scuola promuove l'istituzione di corsi di dottorato e di alta formazione post-dottorale.

2. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio di cui al comma 1 sono rilasciati dalla Scuola.

Art. 4.

Ricerca

1. La ricerca, parte integrante dell'attività della Scuola, costituisce dovere specifico per docenti e allievi.

2. I risultati della ricerca sono pubblici, salvi i diritti di proprietà intellettuale, e ne viene assicurata la diffusione.

TITOLO II

ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 5.

Organi

Sono organi della Scuola:

a) il consiglio direttivo;

b) il presidente del consiglio direttivo;

c) il consiglio dei docenti;

d) il direttore;

e) il direttore amministrativo;

f) il comitato di indirizzo;

g) lo Scientific Advisory Board;

h) il nucleo di valutazione;

i) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) tre rappresentanti del CISA e uno dell'Università di Pisa;

d) un rappresentante del MIUR;

e) tre rappresentanti dei docenti, eletti secondo modalità definite con apposito regolamento elettorale.

2. Possono essere chiamati a fare parte del consiglio direttivo rappresentanti, in numero non superiore a sette, di enti pubblici e privati, i quali si siano impegnati o si impegnino, mediante la stipula di apposite convenzioni, al finanziamento della Scuola o al conferimento di beni mobili e immobili per una durata predefinita e d'importo determinato dal Consiglio direttivo stesso.

3. Il consiglio direttivo:

a) approva la programmazione triennale e la pianificazione annuale delle correlate attività, ivi compreso il fabbisogno del personale docente e tecnico-amministrativo, nonché l'allocazione delle risorse alle strutture didattiche e scientifiche della Scuola;

b) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

c) delibera sul bilancio preventivo, le relative variazioni, e il consuntivo;

d) delibera sui regolamenti generali; approva il regolamento didattico e i regolamenti di funzionamento delle strutture;

e) nomina il direttore;

f) nomina il direttore amministrativo;

g) nomina il nucleo di valutazione e il collegio dei revisori dei conti;

h) delibera sui regolamenti e i bandi di carattere didattico-scientifico;

i) approva l'istituzione e la soppressione di corsi di studio di cui all'art. 3 e provvede alla nomina dei relativi coordinatori;

j) approva la costituzione e la soppressione di aree e laboratori di ricerca dotati di autonomia gestionale e finanziaria, definendo le relative linee di responsabilità;

k) delibera sulla struttura organizzativa (uffici e servizi centrali) e definisce la pianta organica del personale tecnico e amministrativo;

l) delibera sui contratti di propria competenza, sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzioni a titolo oneroso;

m) delibera sulla eventuale retribuzione aggiuntiva del personale docente e sul trattamento economico del personale tecnico e amministrativo;

n) determina le indennità di funzione da attribuire ai componenti gli organi previsti dal presente statuto;

o) delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto sulle proposte di modifica dello statuto, acquisito il parere favorevole del consiglio dei docenti;

p) esercita, nell'ambito dell'autonomia della Scuola, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti nonché dalle norme generali e speciali concernenti le Università.

Art. 7.

Presidente del consiglio direttivo

1. Il presidente è nominato dal consiglio direttivo, eventualmente anche al di fuori dell'ambito del consiglio scegliendo persona di riconosciuta qualificazione scientifico-accademica anche a livello internazionale, con delibera a maggioranza assoluta dei componenti, dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale;

b) convoca e presiede il consiglio direttivo;

c) emana i regolamenti e i bandi di carattere tecnico amministrativo;

d) adotta i provvedimenti di necessità e urgenza di competenza del consiglio direttivo riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

e) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dallo statuto e da altri regolamenti.

Art. 8.

Consiglio dei docenti

1. Il consiglio dei docenti è presieduto dal direttore che lo convoca d'iniziativa o su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

2. Il consiglio dei docenti è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera, salvo diversa disposizione, a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il consiglio dei docenti è composto dai professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia della Scuola.

4. Possono essere chiamati a fare parte del consiglio dei docenti, con modalità stabilite da apposito regolamento, una rappresentanza dei docenti incaricati dello svolgimento di attività didattiche, scientifiche e di ricerca della Scuola.

5. Il consiglio dei docenti:

a) sottopone all'approvazione del consiglio direttivo la programmazione triennale e la pianificazione annuale dell'attività della Scuola;

b) avvia le procedure di reclutamento e di mobilità dei professori universitari e delibera in ordine alle chiamate degli stessi;

c) provvede alla designazione dei coordinatori dei corsi di studio cui all'art. 3;

d) delibera sugli incarichi di insegnamento nelle ipotesi previste dai regolamenti generali;

e) sottopone all'approvazione del consiglio direttivo la costituzione e la soppressione di corsi di studio di cui all'art. 3;

f) sottopone all'approvazione del consiglio direttivo la costituzione e la soppressione di aree e laboratori di ricerca dotati di propria autonomia gestionale e finanziaria;

g) esprime parere, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sulle proposte di modifica dello statuto.

Art. 9.

Direttore

1. Il direttore è designato, mediante elezione, dal consiglio dei docenti ed è nominato dal consiglio direttivo tra i professori di ruolo di prima fascia della Scuola con regime di impegno a tempo pieno.

2. Il direttore dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

3. In caso di cessazione anticipata del mandato si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso, la durata del mandato deve intendersi per il completamento dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio successivo.

4. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del direttore le relative funzioni sono esercitate dal professore di prima fascia, membro del consiglio dei docenti, più anziano nel ruolo.

5. Il direttore:

a) conferisce, i titoli rilasciati dalla Scuola, anche congiuntamente ad altre Università;

b) emana i regolamenti e i bandi di carattere didattico-scientifico;

c) convoca e presiede il consiglio dei docenti, fissando l'ordine del giorno;

d) stipula le convenzioni e i contratti attribuiti alla sua competenza dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

e) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei docenti e del personale di ricerca di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230;

f) predispone le linee fondamentali della programmazione triennale e la pianificazione annuale delle attività della Scuola;

g) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Scuola attraverso gli strumenti più idonei;

h) cura, nell'ambito delle proprie competenze, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio dei docenti e dal consiglio direttivo;

i) cura le relazioni con organismi rappresentativi, nazionali od esteri, nonché con enti, pubblici o privati, che possano sostenere le attività dell'Istituto e potenziare la sua offerta formativa;

j) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dallo statuto e da altri regolamenti.

6. Il direttore può nominare, uno o più vicedirettori, sentito il parere del consiglio dei docenti, tra i docenti della Scuola, con regime di impegno a tempo pieno.

7. È facoltà del direttore, sentito il consiglio direttivo, nominare comitati, composti da professori o studiosi di riconosciuto prestigio anche non appartenenti ad organi della Scuola, per collaborazioni connesse all'attività scientifica.

Art. 10.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è nominato dal consiglio direttivo, dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

2. Il direttore amministrativo è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

3. Il direttore amministrativo:

a) cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo per quanto attiene gli aspetti amministrativi;

b) è responsabile del buon andamento degli uffici e dei servizi della Scuola ed esplica un'attività di indirizzo, gestione e controllo del personale tecnico e amministrativo;

c) propone al consiglio direttivo l'organizzazione interna dell'amministrazione della Scuola e la dotazione del personale tecnico e amministrativo;

d) assicura l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti;

e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai regolamenti della Scuola.

4. Il direttore amministrativo, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un dirigente nominato dal consiglio direttivo.

Art. 11.

Comitato di indirizzo

1. Il comitato di indirizzo è composto dai rettori delle Università consorziate che partecipano al CISA e dal rettore dell'Università di Pisa.

2. Il comitato di indirizzo è organo consultivo e propositivo per le linee generali di attività didattica e di ricerca, con particolare riferimento all'attivazione di nuovi corsi di studio.

3. Il comitato di indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 12.

Scientific Advisory Board

1. Lo Scientific Advisory Board è organo consultivo per l'attività didattica e di ricerca, che opera secondo il principio di peer review.

2. Lo Scientific Advisory Board è composto da cinque membri designati dal consiglio direttivo tra esponenti della comunità scientifica internazionale di elevata reputazione scientifica nei settori di attività della Scuola.

3. Lo Scientific Advisory Board si riunisce una volta all'anno e predispone una relazione sull'attività di ricerca svolta e sull'organizzazione e la qualità dell'attività didattica.

Art. 13.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è composto da cinque membri di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e di cui almeno due non facenti parte dell'organico della Scuola.

2. I componenti del nucleo ed il suo presidente sono nominati dal consiglio direttivo e rimangono in carica per il periodo corrispondente al mandato del consiglio. I componenti del nucleo possono essere riconfermati per non più di una volta consecutivamente.

3. L'incarico di componente del nucleo di valutazione è incompatibile con la carica di presidente del consiglio direttivo, di membro del consiglio direttivo, di direttore e di direttore amministrativo.

4. Il nucleo di valutazione valuta l'andamento della gestione della Scuola e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne riferisce al consiglio direttivo e al consiglio dei docenti.

5. In particolare il nucleo:

a) valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici della Scuola, con particolare riferimento alla programmazione triennale;

b) valuta il corretto utilizzo delle risorse, la produttività ed il perseguimento della qualità della ricerca e della didattica, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

c) valuta l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione della qualità;

d) effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal consiglio direttivo.

6. Il nucleo esercita ogni altro compito affidatogli dalla normativa vigente.

7. Al nucleo vengono assicurati:

a) l'autonomia operativa;

b) le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività;

c) il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 14.

Collegio dei revisori

1. La revisione della gestione amministrativa e contabile della Scuola è effettuata da un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, dotati di specifiche competenze e professionalità. I componenti del collegio sono nominati dal consiglio direttivo.

2. Due componenti effettivi sono scelti tra i dirigenti rispettivamente afferenti ai ruoli del MIUR e del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. I membri del collegio durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati consecutivamente più di una volta. I revisori restano in carica fino al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina.

4. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, a tal fine redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa.

5. Le norme per il funzionamento del collegio sono stabilite nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Art. 15.

Disposizioni generali sulla funzionalità organi collegiali

1. Fatte salve disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il funzionamento degli organi collegiali della Scuola deve conformarsi ai seguenti principi:

a) tutti i mandati decorrono dall'inizio dell'anno accademico della Scuola, salvo quello di componente del consiglio direttivo;

b) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri di diritto o eletti all'atto della costituzione dell'organo; in ogni caso l'organo collegiale non è costituito se almeno due terzi dei suoi componenti elettivi non sono designati. Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti di cui all'art. 6, primo comma;

c) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di qurantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;

d) le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del competente organo; da tale data ai fini della validità delle adunanze trova applicazione quanto previsto alla lettera *c)*;

e) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio è presieduto dal vice se nominato; qualora anche quest'ultimo sia impedito e non sia diversamente stabilito, esercita le funzioni il professore più anziano nel ruolo;

f) l'ordine del giorno è stabilito dal presidente ed è indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o più punti all'ordine del giorno è accolta se approvata dai componenti del collegio presenti nella seduta;

g) le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente;

h) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;

i) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto;

j) le sedute, esclusi tuttavia i punti all'ordine del giorno riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti.

2. Gli ordini del giorno e i verbali delle adunanze degli organi collegiali sono pubblici, salvo diversa disposizione regolamentare.

Art. 16.

Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali

1. Tutte le riunioni di organi collegiali dell'Istituto possono avere luogo attraverso strumenti di comunicazione telematica, secondo la scelta di colui che ne assume la presidenza. In tal caso occorre che sia fornita previamente la documentazione rilevante e che i mezzi utilizzati consentano una integrale discussione tra i membri del collegio stesso.

TITOLO III

PERSONALE, PATRIMONIO E FINANZA

Art. 17.

Personale

1. L'Istituto, con delibera del consiglio direttivo, fissa gli organici dei professori, dei dirigenti e del personale amministrativo e tecnico.

2. Per il perseguimento dei propri fini, l'Istituto si avvale inoltre di professori a contratto, italiani e stranieri secondo le disposizioni della vigente normativa in materia, nonché del personale di ricerca di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230.

Art. 18.

Esercizio finanziario

1. L'attività amministrativa e contabile della Scuola è riferita all'anno solare.

2. Entro tale termine il consiglio direttivo approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio decorso.

3. Contenuto, struttura e modalità di formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 19.

Fonti di finanziamento - Patrimonio

1. Le entrate della Scuola sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) contributi di soggetti pubblici e privati e proventi derivanti da contratti e convenzioni;

c) altre forme di finanziamento, quali proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio, atti di liberalità, rette.

2. La Scuola, per le sue attività istituzionali, si avvale e cura la conservazione:

a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e di quelli di sua proprietà;

b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione se le convenzioni d'uso lo prevedono.

Art. 20.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in conformità alle disposizioni sulla contabilità delle università, disciplina, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, nonché le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.

2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, è emanato con decreto del Direttore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 21.

Regolamenti

1. I regolamenti previsti dalla legge o dallo statuto sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le modifiche dello statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione delle stesse nella *Gazzetta Ufficiale*, fatte salve diverse disposizioni deliberate dal consiglio direttivo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 23.

Consiglio provvisorio

A seguito dell'approvazione del presente statuto da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è costituito il consiglio provvisorio, presieduto dal direttore del CISA e composto dal direttore della Scuola in carica, nonché dal rettore dell'Università di Pisa o un suo delegato e da due docenti universitari eletti dallo stesso CISA.

Il consiglio provvisorio svolge altresì le funzioni previste per il consiglio dei docenti dal presente statuto.

Il consiglio direttivo e consiglio dei docenti sono costituiti non appena venga raggiunta una composizione non inferiore ai due terzi di quella indicata, rispettivamente, dagli articoli 6 e 8 del presente statuto nonché dai relativi regolamenti.

05A11211

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Bra.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Bra i giorni 2, 3 e 4 novembre 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa del malfunzionamento della rete Telecom che ha comportato il mancato collegamento dei computers alla rete, impedendo l'utilizzo delle procedure informatiche di supporto i giorni 2, 3 e 4 novembre 2005, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Bra dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/1247/2005 del 10 novembre 2005, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 14 novembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A11078

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2005.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 2005, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio Italiano dei Cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il Contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278, con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea;

Sentito l'Ufficio Italiano Cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di ottobre 2005, come segue:

PAESE	VALUTA	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	51,4041
ALBANIA	Lek	ALL	47	122,95
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	87,471
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	106,9
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,24392
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,13859
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,50674
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,55901
ARMENIA	Dram.Armenia	AMD	246	540,415
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,1506
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,5937
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5536,23
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,20145
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,452948
BANGLADESH	Taka	BDT	174	79,019
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,4029
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,35772
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,95
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,20145
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	53,8491
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2584,66
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	9,65045
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	6,68393
BRASILE	Real	BRL	234	2,70873
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,03261
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,95588
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,95
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1244,65
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5060,53
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,95
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,41487
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	0,985191
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	29,6747
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,95
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,95
CILE	Peso Cileno	CLP	29	644,019
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	9,71889
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,573186
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2754,86
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,95
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	552,317
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,6432
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1256,66
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,95
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	587,532
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,3822

PAESE	VALUTA	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,20145
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,46196
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,24392
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	38,807
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	6,92196
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,5127
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,41267
ERITREA	Nakfa	ERN	243	18,0218
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,4257
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,681367
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,05256
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	66,7774
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,831216
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,95
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	33,8349
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,15996
GHANA	Cedi	GHC	111	11093,2
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	75,4738
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	138,052
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,681367
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	213,523
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,85183
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,24392
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,24483
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	4953,52
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,95
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,95
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	236,712
HAITI	Gourde	HTG	151	50,67
HONDURAS	Lempira	HNL	118	22,6607
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,31913
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	53,8491
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	12118,1
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	10873,6
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1767,7
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	73,2914
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,55556
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	160,793
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	88,5377
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	49,0816
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,350863
LAOS	Kip	LAK	154	13058,7
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,91391
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,696519
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1810,78
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	67,6239
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,60741
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	9,59907
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,2091
MADAGASCAR	Ariary	MGA	268	2533,73
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	12668,6
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	148,527
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,533
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15,3786

PAESE	VALUTA	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,95
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	10,9445
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	318,845
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	36,468
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13,0239
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15,1328
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1433,13
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	30452,7
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7,71332
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,91391
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	86,7936
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	19,7273
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,95
NIGERIA	Naira	NGN	81	156,971
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	7,83471
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,72125
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,462543
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	71,7758
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,20145
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,69421
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7359,67
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,05785
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,25
POLONIA	Zloty	PLN	237	3,92287
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,37402
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,681367
ROMANIA	Leu	ROL	131	35997
ROMANIA	Nuovo Leu	RON	270	3,5997
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	34,3262
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	666,468
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,09786
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,25967
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,681367
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	9269,82
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,95
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	85,4612
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,55252
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3503,41
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2,03261
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	62,6851
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	38,9233
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,5252
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	2468,34
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	121,986
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,24392
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,24392
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,20145
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,24392
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	7,91391
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	283,251
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,29198
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,42225
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,54897
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,91391
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,82473

PAESE	VALUTA	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	40,2308
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1369,56
THAILANDIA	Baht	THB	73	49,1531
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,95
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,36403
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,52653
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,61078
TURCHIA	Lira Turca	TRL	10	1633081
TURCHIA	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,63308
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6247,55
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,05526
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2227,63
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	251,847
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	28,3628
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1377,24
VANUATU	Vatu·	VUV	208	134,483
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2579,88
VIETNAM	Dong	VND	145	19106,4
YEMEN	Rial	YER	122	233,099
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5202,02
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	37219,7

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2005

Il direttore centrale: BUSA

05A11303

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 1° ottobre 2005), **coordinato con la legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze

1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, *di seguito denominato «Centro nazionale»*, che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo ed eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le

finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente *degli Istituti zooprofilattici, sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova*, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle Facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione e alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute, *nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.*

2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro *nazionale* e dell'Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.

3. È istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale *nonché il* Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti.

4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute è autorizzato a:

a) indire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, *di un numero massimo di sessanta dirigenti* veterinari di I livello;

b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, *di un numero massimo di cinquanta operatori* del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.

4-bis. *Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, è a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro.*

5. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.

5-bis. *Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006.*

5-ter. *Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell'attività venatoria sull'intero territorio nazionale.*

Riferimenti normativi.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Art. 2.

Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico

1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si può far fronte, su richiesta del Ministro della salute e su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico in quote pari a quelle acquisite dal Ministero della salute; tali modalità costituiscono finalità prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione.

Riferimenti normativi.

— L'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) reca:

«Art. 9 *(Fondo di riserva per le spese impreviste).* — Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.

Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.».

— L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) recita:

«Art. 4 *(Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano).* — 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed

efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

Comando Carabinieri per la tutela della salute

1. Il Comando Carabinieri per la salute assume la denominazione di «Comando Carabinieri per la tutela della Salute».

2. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute *è potenziato fino ad un numero massimo di 96 unità di personale e nel limite massimo di spesa di cui al comma 4*, secondo la tabella allegata al presente decreto, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei Carabinieri. A tal fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 2, sono a carico del Ministero della salute, che provvederà anche al versamento dei relativi oneri sociali.

4. Per gli scopi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2005 ed euro 4.500.000 *annui* a decorrere dall'anno 2006.

Riferimenti normativi.

— Il comma 95 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) reca:

«95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'art. 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'art. 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2004, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.».

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'articolo 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005 ed a euro 15.200.000 *annui* a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.

2. Per le attività di prevenzione e di profilassi internazionale *e per quelle di valutazione finalizzate alla registrazione ed all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari*, nonché per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare, il Ministero della salute può derogare, mediante ricorso alle riassegnazioni di entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, *e successive modificazioni*, è ridotta di euro 10.300.000.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi.

— Il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335 (Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, reca:

«Art. 1. — 1. *Omissis.*

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 — Fondo speciale di parte corrente — dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità».

— Il comma 12 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) reca:

«12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti.».

— Il comma 9 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) reca:

«9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.».

— Il comma 27 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni reca:

«27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. Il fondo è dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro il 30 aprile 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.».

Art. 5.

Interventi urgenti nel settore avicolo

1. L'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari.

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, *quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e,* quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3-bis. *A decorrere dal 1º gennaio 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali può disporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-*ter*, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:*

a) *sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari;*

b) *sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;*

c) *sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3-ter. *Per l'attuazione del comma 3-*bis *è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.*

3-quater. *Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.*

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi.

— L'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) reca:

«Art. 36 *(Disposizioni finanziarie). — Omissis.*

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'art. 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'art. 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire 7,824 miliardi per l'art. 10, si provvede:

a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata — ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 — dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, reca:

«2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.».

— Il comma 2, primo periodo dell'art. 15, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38) reca:

«Art. 15 *(Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale).* — 1. *Omissis.*

2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.».

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO
Tabella prevista dall'art. 3

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

GRADO-RUOLO	PERSONALE IN EXTRAORGANICO
Capitano	
Tenente/S. Tenente	
Totale Ufficiali . . .	20 *(a)*
Luogotenente	
MAR. A. UPS	
MAR. CAPO	
MAR. ORD.	
MAR.	
Totale Ispettori . . .	76
Totale Generale . . .	96

(a) Il personale Ufficiali è in extraorganico al Ruolo speciale, di cui alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

05A11302

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 novembre 2005

Dollaro USA	1,1763
Yen	140,44
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	29,084
Corona danese	7,4600
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68340
Fiorino ungherese	251,57
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9156
Corona svedese	9,4647
Tallero sloveno	239,53
Corona slovacca	38,455
Franco svizzero	1,5473
Corona islandese	74,21
Corona norvegese	7,8770
Lev bulgaro	1,9560
Kuna croata	7,3985
Nuovo leu romeno	3,6653
Rublo russo	33,8620
Nuova lira turca	1,5956
Dollaro australiano	1,5975
Dollaro canadese	1,3762
Yuan cinese	9,5063
Dollaro di Hong Kong	9,1216
Rupia indonesiana	11823,58
Won sudcoreano	1226,59
Ringgit malese	4,4458
Dollaro neozelandese	1,6900
Peso filippino	63,567
Dollaro di Singapore	1,9909
Baht tailandese	48,462
Rand sudafricano	7,6942

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A11306

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della Fondazione Teatro alla Scala di Milano

Con decreto 11 novembre 2005 del Ministero per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche proposte con delibera 2 novembre 2005 al vigente statuto della Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

05A11155

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della denominazione della società «Piemme Consultants International Auditors - Società a responsabilità limitata», in Roma.

Con decreto direttoriale 18 novembre 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto dirigenziale del 27 marzo 1995, alla società «Piemme Consultants International Auditors - Società a responsabilità limitata», con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03519941003, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «Pozzi & Pirri Auditors S.r.l.».

05A11179

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ringer Baxter»

Estratto determinazione n. 158 del 21 novembre 2005

Medicinale: RINGER BAXTER.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A. - Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma.

Confezioni:

20 sacche da 500 ml di soluzione per infusione - A.I.C. n. 035972013/M (in base 10), 129SXF (in base 32);

10 sacche da 1000 ml di soluzione per infusione - A.I.C. n. 035972025/M (in base 10), 129SXT (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: principi attivi: sodio cloruro: 8,60 g/L, potassio cloruro: 0,30 g/L, calcio cloruro diidrato: 0,33 g/L;

Mmol/l: Na^{+}:147, K^{+}:4, Ca^{++}:2,25, Cl^{-}:155,5;

mEq/l: Na^{+}:147, K^{+}:4, Ca^{++}:4,5, Cl^{-}:155,5;

309 mOsm/l (approx) pH: tra 5,0 e 7,5.

Eccipienti: sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e rilascio dei lotti:

Baxter S.A., Boulevard Renè Branquart 80, Lessines (Belgio);

Baxter Healthcare Ltd. Caxton Way, Thefford (UK);

Bieffe Medital S.A Ctra de Biescas-Seneguè, Sabinanigo (Spagna).

Indicazioni terapeutiche: Ringer Baxter soluzione per infusione è indicata per: reintegro delle perdite di fluidi extracellulari.

Ripristino del bilancio di sodio, potassio e cloruri nel trattamento della disidratazione isotonica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

20 sacche da 500 ml di soluzione per infusione - A.I.C. n. 035972013/M (in base 10), 129SXF (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione: 10 sacche da 1000 ml di soluzione per infusione - A.I.C. n. 035972025/M (in base 10), 129SXT (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11216

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clozapina Hexal»

Estratto determinazione n. 159 del 21 novembre 2005

Medicinale: CLOZAPINA HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.A., via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

25 mg 20 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638017/M (in base 10), 12Y3B1 (in base 32);

25 mg 28 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638029/M (in base 10), 12Y3BF (in base 32);

25 mg 30 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638031/M (in base 10), 12Y3BH (in base 32);

25 mg 40 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638043/M (in base 10), 12Y3BV (in base 32);

25 mg 50 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638056/M (in base 10), 12Y3C8 (in base 32);

25 mg 84 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638068/M (in base 10), 12Y3CN (in base 32);

25 mg 98 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638070/M (in base 10), 12Y3CQ (in base 32);

25 mg 100 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638082/M (in base 10), 12Y3D2 (in base 32);

25 mg 10×50 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638094/M (in base 10), 12Y3DG (in base 32);

25 mg 100×50 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638106/M (in base 10), 12Y3DU (in base 32);

25 mg 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638118/M (in base 10), 12Y3F6 (in base 32);

25 mg 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638120/M (in base 10), 12Y3F8 (in base 32);

25 mg 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638132/M (in base 10), 12Y3FN (in base 32);

25 mg 40 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638144/M (in base 10), 12Y3G0 (in base 32);

25 mg 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638157/M (in base 10), 12Y3GF (in base 32);

25 mg 84 compresse, in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638169/M (in base 10), 12Y3GT (in base 32);

25 mg 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638171/M (in base 10), 12Y3GV (in base 32);

25 mg 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638183/M (in base 10), 12Y3H7 (in base 32);

25 mg 10×50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638195/M (in base 10), 12Y3HM (in base 32);

25 mg 100×50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638207/M (in base 10), 12Y3HZ (in base 32);

100 mg 20 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638219/M (in base 10), 12Y3JC (in base 32);

100 mg 28 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638221/M (in base 10), 12Y3JF (in base 32);

100 mg 30 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638233/M (in base 10), 12Y3JT (in base 32);

100 mg 40 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638245/M (in base 10), 12Y3K5 (in base 32);

100 mg 50 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638258/M (in base 10), 12Y3KL (in base 32);

100 mg 60 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638260/M (in base 10), 12Y3KN (in base 32);

100 mg 84 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638272/M (in base 10), 12Y3L0 (in base 32);

100 mg 98 comprese in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638284/M (in base 10), 12Y3LD (in base 32);

100 mg 100 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638296/M (in base 10), 12Y3LS (in base 32);

100 mg 10×50 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638308/M (in base 10), 12Y3M4 (in base 32);

100 mg 100×50 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638310/M (in base 10), 12Y3M6 (in base 32);

100 mg 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638322/M (in base 10), 12Y3ML (in base 32);

100 mg 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638334/M (in base 10), 12Y3MY (in base 32);

100 mg 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638346/M (in base 10), 12Y3NB (in base 32);

100 mg 40 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638359/M (in base 10), 12Y3NR (in base 32);

100 mg 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638361/M (in base 10), 12Y3NT (in base 32);

100 mg 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638373/M (in base 10), 12Y3P5 (in base 32);

100 mg 84 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638385/M (in base 10), 12Y3PK (in base 32);

100 mg 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638397/M (in base 10), 12Y3PX (in base 32);

100 mg 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638409/M (in base 10), 12Y3Q9 (in base 32);

100 mg 10×50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638411/M (in base 10), 12Y3QC (in base 32);

100 mg 100×50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638423/M (in base 10), 12Y3QR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa da 25 e 100 mg contiene:

principio attivo: clozapina 25 mg o clozapina 100 mg;

eccipienti: lattosio monidrato, amido di mais, silice colloidale anidra, sodio laurilsolfato, polividone (K25), cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato (tipo *a)*, magnesio stearato.

Produzione e controllo: Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke Allee, 1 - 39179 Barleben (Germania).

Indicazioni terapeutiche: la clozapina è indicata nei pazienti schizofrenici resistenti al trattamento e nei pazienti schizofrenici con effetti indesiderati neurologici gravi e non trattabili dovuti ad altri farmaci antipsicotici, inclusi gli antipsicotici atipici.

La resistenza al trattamento è definita come assenza di un miglioramento clinico soddisfacente, nonostante l'uso di dosi appropriate di almeno due differenti antipsicotici, incluso un antipsicotico atipico, prescritti per un periodo di tempo adeguato.

La clozapina è inoltre indicata per i disturbi psicotici che si verificano nel corso del morbo di Parkinson, nei casi in cui il trattamento convenzionale sia risultato inefficace.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione 25 mg 28 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638029/M (in base 10), 12Y3BF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,74 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,82 euro.

Confezione: 100 mg 28 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 036638221/M (in base 10), 12Y3JF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 16,60 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 27,40 euro.

Confezione: 25 mg 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638120/M (in base 10), 12Y3F8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,74 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,82 euro.

Confezione: 100 mg 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036638334/M (in base 10), 12Y3MY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 16,60 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 27,40 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Condizioni e modalità di impiego.

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvaziome da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11215

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Tiefenbacher»

Estratto determinazione n. 160 del 21 novembre 2005

Medicinale: SERTRALINA TIEFENBACHER.

Titolare A.I.C.: A.E. Tiefenbacher (GmbH & Co. KG) - Van der Smissen Strasse, 1 - D-22767 Hamburg.

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778013/M (in base 10), 132D0X (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778025/M (in base 10), 132D19 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778037/M,(in base 10), 132D1P (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778049/M (in base 10), 132D21 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778052/M (in base 10), 132D24 (in base 32)

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778064/M (in base 10), 132D2J (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778076/M (in base 10), 132D2W (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778088/M (in base 10), 132D38 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778090/M (in base 10), 132D3B (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778102/M (in base 10), 132D3Q (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036778114/M (in base 10), 132D42 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036778126/M (in base 10), 132D4G (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose

A.I.C. n. 036778138/M (in base 10), 132D4U (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 98×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036778140/M (in base 10), 132D4W (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036778153/M (in base 10), 132D59 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036778165/M (in base 10), 132D5P (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036778177/M (in base 10), 132D61 (inbase 32);

50 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036778189/M (in base 10), 132D6F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: Una compressa rivestita con film da 50 mg contiene:

principio attivo: 50 mg di sertralina come sertralina cloridrato;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone K 30, croscarmellosa sodica, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa 6, talco, glicole propilenico, titanio diossido (E171).

Produzione, controllo finale e rilascio lotti:

Actavis Hf. Karsnesbraut 108, IS 200 Kopavogur (Islanda);

Actavis Ltd Bulebel Industrail Estate B16, ZTN 8 Zejtun Malta.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento degli episodi depressivi maggiori;

trattamento disturbo ossessivo-compulsivo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778037/M (in base 10), 132D1P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,99 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,89 euro;

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036778064/M (in base 10), 132D2J (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,99 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,79 euro;

50 mg compresse rivestite con film 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036778126/M (in base 10), 132D4G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,99 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,79 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11218

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Angenerico»

Estratto determinazione n. 161 del 21 novembre 2005

Medicinale: SERTRALINA ANGENERICO.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.A., via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma.

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740013/M (in base 10), 1316XF (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740025/M (in base 10), 1316XT (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740037/M (in base 10), 1316Y5 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740049/M (in base 10), 1316YK (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740052/M (in base 10), 1316YN (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740064/M (in base 10), 1316Z0 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740076/M (in base 10), 1316ZD (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740088/M (in base 10), 1316ZS (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740090/M (in base 10), 1316ZU (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740102/M (in base 10), 131706 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740114/M (in base 10), 13170L (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740126/M (in base 10), 13170Y (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740138/M (in base 10), 13171B (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740140/M (in base 10), 13171D (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740153/M (in base 10), 13171T (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740165/M (in base 10), 131725 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740177/M (in base 10), 13172K (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740189/M (in base 10), 13172X (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740191/M (in base 10), 13172Z (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740203/M (in base 10), 13173C (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740215/M (in base 10), 13173R (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740227/M (in base 10), 131743 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone PE - A.I.C. n. 036740239/M (in base 10), 13174H (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone PE - A.I.C. n. 036740241/M (in base 10), 13174K (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone PE - A.I.C. n. 036740254/M (in base 10), 13174Y (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone PE - A.I.C. n. 036740266/M (in base 10), 13175B (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 300 compresse in flacone PE - A.I.C. n. 036740278/M (in base 10), 13175Q (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone PE - A.I.C. n. 036740280/M (in base 10), 13175S (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone PE - A.I.C. n. 036740292/M (in base 10), 131764 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone PE - A.I.C. n. 036740304/M (in base 10), 13176J (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone PE - A.I.C. n. 036740316/M (in base 10), 13176W (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone PE - A.I.C. n. 036740328/M (in base 10), 131778 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 300 compresse in flacone PE - A.I.C. n. 036740330/M (in base 10), 13177B (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone PE - A.I.C. n. 036740342/M (in base 10), 13177Q (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 50 e 100 mg contiene:

principio attivo: 50 mg o 100 mg di sertralina come sertralina cloridrato.

Eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico diidrato, idrossipropilcellulosa, carbossimetilamido sodico (Tipo A), magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, talco, titanio biossido (E 171).

Produzione e controllo: Hexal A/S Kanalholmen 8-12 - 2650 Hvidovre (Danimarca).

Officina di produzione sita in: Kanalholmen 8-18 - 2650 Hvidovre (Danimarca).

Produzione controllo e rilascio: Ilsan IIac Sanayi Ve Ticaret A.S. - Gebze Plastikciler Organize Sanayi Bolgesi Ataturk Bulvari 9 Cadde 1, Gebze Kocaeli - 41400 Turchia.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke Allee 1 - 39179 Barleben Germania.

Sito di controllo: Eurofins Danmark A/S Smedeskovvej, 38 - 8664 Golten (Danimarca).

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli episodi di depressione maggiore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740037/M (in base 10), 1316Y5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 5,99 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 9,89 euro.

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740064/M (in base 10), 1316Z0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 11,99 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 19,79 euro.

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone PE - A.I.C. n. 036740239/M (in base 10), 13174H (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 11,99 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 19,79 euro.

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740140/M (in base 10), 13171D (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 9,52 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 15,71 euro.

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 036740177/M (in base 10), 13172K (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 19,04 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 31,43 euro.

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone PE - A.I.C. n. 036740292/M (in base 10), 131764 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 19,04 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 31,43 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11217

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetravac»

Estratto determinazione n. 163 del 21 novembre 2005

Medicinale: TETRAVAC.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD snc 8. Rue Jonas Salk Lione cedex 07 - Francia.

Confezione:

1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml senza ago con 1 ago separato;

A.I.C. n. 034127074/M (in base 10) 10KH72 (in base 32).

Confezione:

1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml senza ago con 2 aghi separati;

A.I.C. n. 034127086/M (in base 10) 10KH7G (in base 32).

Confezione:

10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml senza ago con 10 aghi separati;

A.I.C. n. 034127098/M (in base 10) 10KH7U (in base 32).

Confezione:

10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml senza ago con 20 aghi separati;

A.I.C. n. 034127100/M (in base 10) 10KH7W (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Composizione: 1 dose di vaccino da 0,5 ml contiene:

principi attivi:

Tossoide difterico purificato non meno di 30 unità Internazionali (U.I.)#;

Tossoide tetanico purificato non meno di 40 unità Internazionali (U.I.)*;

Tossoide per tossico purificato (PTxd) 25 mcg;

Emoagglutinina filamentosa purificata (FHA) 25 mcg;

Antigene D** del poliovirus inattivato di tipo 1 - 40 unità;

Antigene D** del poliovirus inattivato di tipo 2 - 8 unità

Antigene D** del poliovirus inattivato di tipo 3 - 32 unità.

#Valore medio.

*Limite inferiore dell'intervallo di confidenza (p = 0,95).

**Quantità di antigene nel bulk finale del prodotto.

Eccipienti:

formaldeide 12,5 mcg, 2-fenossietanolo 2,5 μl, medium 199* in acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 ml, complesso di aminoacidi, sali minerali, vitamine ed altre sostanze diluite in acqua per preparazioni iniettabili.

Adiuvante: Idrossido di alluminio (come $Al^{+}3$) 0,30 mg.

Il vaccino può contenere tracce di glutaraldeide, tiomersale, neomicina, streptomicina e polimixina B utilizzate in fase di produzione.

Produzione: Sanofi Pasteur S.A. Campus Merieux 1541, Avenue Marcel Merieux 69280 Marcy l'Etoile Francia.

Indicazioni terapeutiche:

immunizzazione attiva contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite: per la vaccinazione primaria nei neonati; per il richiamo (booster) nei bambini che hanno precedentemente ricevuto un ciclo primario di vaccinazione con un vaccino difterico, tetanico, pertussico (a cellule intere o acellulare) e della poliomielite.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml senza ago con 1 ago separato;

A.I.C. n. 034127074/M (in base 10) 10KH72 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml senza ago con 2 aghi separati;

A.I.C. n. 034127086/M (in base 10) 10KH7G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml senza ago con 10 aghi separati;

A.I.C. n. 034127098/M (in base 10) 10KH7U (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml senza ago con 20 aghi separati;

A.I.C. n. 034127100/M (in base 10) 10KH7W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11214

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carvedilolo Worwag»

Estratto determinazione n. 164 del 21 novembre 2005

Medicinale: CARVEDILOLO WORWAG.

Titolare A..I.C.: Worwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer Str. 7 - 71034 Boblingen Germania.

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775017/M (in base 10) 132939 (in base 32).

Confezione:

3,125 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775029/M (in base 10) 13293P (in base 32).

Confezione:

3,125 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775031/M (in base 10) 13293R (in base 32);

Confezione:

3,125 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775043/M (in base 10) 132943 (in base 32).

Confezione:

3,125 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775056/M (in base 10) 13294J (in base 32).

Confezione:

3,125 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775068/M (in base 10) 13294W (in base 32).

Confezione:

3,125 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775070/M (in base 10) 13294Y (in base 32).

Confezione:

3,125 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775082/M (in base 10) 13295B (in base 32).

Confezione:

3,125 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775094/M (in base 10) 13295Q (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775106/M (in base 10) 132962 (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775118/M (in base 10) 13296G (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775120/M (in base 10) 13296J (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775132/M (in base 10) 13296W (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775144/M (in base 10) 132978 (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775157/M (in base 10) 13297P (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775169/M (in base 10) 132981 (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775171/M (in base 10) 132983 (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775183/M (in base 10) 13298H (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775195/M (in base 10) 13298V (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775207/M (in base 10) 132997 (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775219/M (in base 10) 13299M (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775221/M (in base 10) 13299P (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775233/M (in base 10) 1329B1 (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775245/M (in base 10) 1329BF (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775258/M (in base 10) 1329BU (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775260/M (in base 10) 1329BW (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse riestite con film 28 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775272/M (in base 10) 1329C8 (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775284/M (in base 10) 1329CN (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775296/M (in base 10) 1329D0 (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775308/M (in base 10) 1329DD (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775310/M (in base 10) 1329DG (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775322/M (in base 10) 1329DU (in base 32).

Confezione:

3,125 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775334/M (in base 10) 1329F6 (in base 32).

Confezione:

3,125 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775346 (in base 10) 1329FL (in base 32).

Confezione:

3,125 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775359/M (in base 10) 1329FZ (in base 32).

Confezione:

3,125 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775361/M (in base 10) 1329G1 (in base 32).

Confezione:

3,125 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775373/M (in base 10) 1329GF (in base 32).

Confezione:

3,125 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775385/M (in base 10) 1329GT (in base 32).

Confezione:

3,125 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775397/M (in base 10) 1329H5 (in base 32).

Confezione:

3,125 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775409/M (in base 10) 1329HK (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775411/M (in base 10) 1329HM (in base 32);

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775423/M (in base 10) 1329HZ (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775435/M (in base 10) 1329JC (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775447/M (in base 10) 1329JR (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775450/M (in base 10) 1329JU (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775462/M (in base 10) 1329K6 (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775474/M (in base 10) 1329KL (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775486/M (in base 10) 1329KY (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775498/M (in base 10) 1329LB (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775500/M (in base 10) 1329LD (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775512/M (in base 10) 1329LS (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775524/M (in base 10) 1329M4 (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775536/M (in base 10) 1329MJ (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775548/M (in base 10) 1329MW (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775551/M (in base 10) 1329MZ (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775563/M (in base 10) 1329NC (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775575/M (in base 10) 1329NR (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775587/M (in base 10) 1329P3 (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775599/M (in base 10) 1329PH (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775601/M (in base 10) 1329PK (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775613/M (in base 10) 1329PX (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775625/M (in base 10) 1329Q9 (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775637/M (in base 10) 1329QP (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036775649/M (in base 10) 1329R1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg e 25 mg contiene:

principio attivo: carvedilolo 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg e 25 mg;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, povidone, solice colloidale anidra diossido, magnesio stearato.

rivestimento della compressa: lidrossipropilmetilcellulosa, titanio diossido (E171), trietilcitrato, macrogol, polidestrosio.

Produzione: Chanelle Medical Ltd IDA Industrial Estae, Loughrea Co. Galway Irlanda - Specifar Pharmaceuticals 11 Venizelou st. 123 51 Athens Grecia.

Confezionamento e rilascio: Chanelle Medical Ltd IDA Industrial Estae, Loughrea Co. Galway Irlanda - Specifar Pharmaceuticals 11 Venizelou st. 123 51 Athens Grecia.

Rilascio: Artesan Pharma GmbH Co. KG Wendland Str. 1, 29439 Luchow Germania.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale, angina pectoris cronica stabile, trattamento aggiuntivo nell'insufficienza cardiaca stabile da moderata a severa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775118/M (in base 10) 13296G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 3,03 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 5,00 euro.

Confezione:

6,25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone HDPE;

AIC n. 036775435/M (in base 10) 1329JC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 3,03 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 5,00 euro.

Confezione:

25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036775284/M (in base 10) 1329CN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 6,97 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 11,50 euro.

Confezione:

25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE:

A.I.C. n. 036775601/M (in base 10) 1329PK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 6,97 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 11,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE, modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11213

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio con potassio cloruro Baxter».

Estratto determinazione n. 166 del 21 novembre 2005

Medicinale: GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO BAXTER.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., viale Tiziano, 25 - 00196 Roma.

Confezione:

5% + 0,15% soluzione per infusione 20 sacche Viaflo da 500 ml;

A.I.C. n. 035842018/M (in base 10) 125TZ2 (in base 32).

Confezione:

5% + 0,15% soluzione per infusione 10 sacche Viaflo da 1000 ml;

A.I.C. n. 035842020/M (in base 10) 125TZ4 (in base 32).

Confezione:

5% + 0,3% soluzione per infusione 20 sacche Viaflo da 500 ml;

A.I.C. n. 035842032/M (in base 10) 125TZJ (in base 32).

Confezione:

5% + 0,3% soluzione per infusione 10 sacche Viaflo da 1000 ml;

A.I.C. n. 035842044/M (in base 10) 125TZW (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: glucosio 5% con potassio cloruro 0,3%:

principi attivi: cloruro di potassio 3,0 g/l, glucosio (come monoidrato): 50 g/l, mmol/l: K^+: 40 C1: 40;

eccipienti: acido cloridrico, concentrato acqua per preparazioni iniettabili.

Glucosio 5% con potassio cloruro 0,15%:

principi attivi: cloruro di potassio 1,5 g/l, glucosio (come monoidrato): 50 g/l, mmol/l: K^+:20 Cl: 20;

eccipienti: acido cloridrico, concentrato acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e rilascio dei lotti: Baxter S.A., Boulevard Renè Branquart 80, Lessines (Belgio), Baxter Healthcare Ltd. Caxton Way, Thetford (UK), Bieffe Medital S.A Ctra de Biescas-Seneguè, Sabinanigo (Spagna).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento della deplezione di potassio e/o ipopotassemia nei casi in cui è richiesto un apporto di acqua e carboidrati qualora non sia consentita una immissione di fluidi e di elettroliti tramite le normali vie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione:

5% + 0,15% soluzione per infusione 20 sacche Viaflo da 500 ml;

A.I.C. n. 035842018/M (in base 10) 125TZ2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

5% + 0,15% soluzione per infusione 10 sacche Viaflo da 1000 ml;

A.I.C. n. 035842020/M (in base 10) 125TZ4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

5% + 0,3% soluzione per infusione 20 sacche Viaflo da 500 ml;

A.I.C. n. 035842032/M (in base 10) 125TZJ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

5% + 0,3% soluzione per infusione 10 sacche Viaflo da 1000 ml;

A.I.C. n. 035842044/M (in base 10) 125TZW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11212

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Merck Generics»

Estratto determinazione n. 152 del 28 ottobre 2005

Medicinale: SERTRALINA MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771018/M (in base 10), 13256B (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771020/M (in base 10), 13256D (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771032/M (in base 10), 13256S (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771044/M (in base 10), 132574 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771057/M (in base 10), 13257K (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771069/M (in base 10), 13257X (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771071/M (in base 10), 13257Z (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771083/M (in base 10), 13258C (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771095/M (in base 10), 13258R (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771107/M (in base 10), 132593 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771119/M (in base 10), 13259H (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771121/M (in base 10), 13259K (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771133/M (in base 10), 13259X (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771145/M (in base 10), 1325B9 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771158/M (in base 10), 1325BQ (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771160/M (in base 10), 1325BS (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771172/M (in base 10), 1325C4 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771184/M (in base 10), 1325CJ (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771196/M (in base 10), 1325CW (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771208/M (in base 10), 1325D8 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771210/M (in base 10), 1325DB (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771222/M (in base 10), 1325DQ (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771234/M (in base 10), 1325F2 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771246/M (in base 10), 1325FG (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771259/M (in base 10), 1325FV (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771261/M (in base 10), 1325FX (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771273/M (in base 10), 1325G9 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771285/M (in base 10), 1325GP (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771297/M (in base 10), 1325H1 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771309/M (in base 10), 1325HF (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771311/M (in base 10), 1325HH (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771323/M (in base 10), 1325HV (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771335/M (in base 10), 1325J7 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771347/M (in base 10), 1325JM (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 300 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771350/M (in base 10), 1325JQ (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771362/M (in base 10), 1325K2 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771374/M (in base 10), 1325KG (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771386/M (in base 10), 1325KU (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771398/M (in base 10), 1325L6 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771400/M (in base 10), 1325L8 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771412/M (in base 10), 1325LN (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771424/M (in base 10), 1325M0 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771436/M (in base 10), 1325MD (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771448/M (in base 10), 1325MS (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771451/M (in base 10), 1325MV (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771463/M (in base 10), 1325N7 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 300 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771475/M (in base 10), 1325NM (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771487/M (in base 10), 1325NZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 50 e 100 mg contiene:

principio attivo: 50 mg o 100 mg di sertralina come sertralina cloridrato;

eccipienti: Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, calcio idrogenofosfato anidro, sodio amido glicolato (tipo A), magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa (E464), diossido di titanio (E 171), polidestrosio (E 1200), glicerolo triacetato, macrogol.

Produzione confezionamento e controllo: Genpharm Pharmaceuticals Inc, 37 Advance Road Etobicoke - Ontario Canada.

Confezionamento controllo e rilascio:

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 Irlanda;

Genercis UK Ltd, Station Close Potters Bar Hertforrshire EN6 1TL Regno Unito;

Merck Farma y Quimica SA, Poligono Merck E-08100 Mollet del Valles Barcelona Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

La sertralina è indicata per il trattamento dei sintomi della depressione. Una volta ottenuta una risposta soddisfacente, la continuazione del trattamento con sertralina è efficace nel prevenire riacutizzazioni dell'episodio depressivo iniziale o della ripresa di episodi successivi.

La sertralina è indicata anche nel trattamento del Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC) La sertralina è indicata anche per il trattamento degli attacchi di panico, con o senza agorafobia.

La sertralina è indicata anche per il trattamento dei disturbi da stress post-traumatico (PTSD).

La sertralina è indicata anche nel trattamento del disturbo ossessivo compulsivo (DOC) in bambini e adolescenti (6-17 anni di età).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771020/M (in base 10), 13256D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,99 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,89 euro.

50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771261/M (in base 10), 1325FX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,99 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,89 euro;

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771057/M (in base 10), 13257K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,99 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,79 euro.

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771297/M (in base 10), 1325H1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,99 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,79 euro.

100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771145/M (in base 10), 1325B9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,52 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,71 euro.

100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771386/M (in base 10), 1325KU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,52 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,71 euro.

100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036771172/M (in base 10), 1325C4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 19,04 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 31,43 euro.

100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPP;

A.I.C. n. 036771412/M (in base 10), 1325LN (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 19,04 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 31,43 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art.10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici, I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

05A11219

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2051 del 27 settembre 2005, riguardante la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minesse».

Si comunica che nell'estratto del provvedimento UPC/II/2051 del 27 settembre 2005, riguardante la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minesse», pubblicato alla pagina 62, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 18 ottobre 2005, al penultimo capoverso, la frase: «I lotti già prodotti *non* possono essere mantenuti in commercio...», deve intendersi così rettificata: «I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio...».

05A11285

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di tre nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP. S.p.A.), a partire dal 1° dicembre 2005, ha in emissione tre nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B14», «BC8» e «18D».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali «B14», «BC8» e «18D» non sono più sottoscrivibili i buoni della serie «B13», «BC7» e «18C».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

05A11121

REGIONE PUGLIA

Recepimento della determinazione di adeguamento del P.U.G. del comune di Galatina

La Giunta della regione Puglia con atto n. 1495 del 25 ottobre 2005 (esecutivo a norma di legge), ha recepito la determinazione di adeguamento del P.U.G. del comune di Galatina assunta nella Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 11, nono comma della legge regionale n. 20/01 ed ha attestato la compatibilità del P.U.G. del comune di Galatina con le disposizioni della legge regionale n. 20/01 e del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000.

La Giunta regionale ha altresì deliberato con lo stesso atto n. 1495/2005 di confermare, per quanto attiene alla zona D7 - zona commerciale - le valutazioni già espresse con il precedente atto deliberativo n. 813/05, nonché quanto rilevato in sede di Conferenza di servizi da parte della regione e della provincia di Lecce, stante la carenza di elementi giustificativi da parte del comune di Galatina.

05A11131

REGIONE LIGURIA

Legge regionale 28 novembre 2005, n. 17, recante: «Disposizioni urgenti in materia di entrate tributarie»

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Variazione dell'aliquota IRAP per banche altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione

1. A decorrere dal periodo di imposta 2006 è fissata al 5,25 per cento l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni.

Art. 2.

Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito

1. A decorrere dal periodo di imposta 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, è determinata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile:

a) fino a euro 13.000 — 0,90 per cento
b) oltre euro 13.000 e fino a euro 20.000 — 1,25 per cento
c) oltre euro 20.000 — 1,40 per cento

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 novembre 2005

Il presidente: BURLANDO

05A11308

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 4 agosto 2005 del Ministero per i beni e le attività culturali, recante: «Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per il credito sportivo.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 6 settembre 2005).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 28, seconda colonna, all'art. 15, comma 1, al penultimo rigo, dove è scritto: «... di cui alle lettere da (*e*) ad (i) del precedente art. 3, comma 1...», leggasi: «... di cui alle lettere da (*c*) ad (i) del precedente art. 3, comma 1...».

05A11301

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501279/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 1 1 3 0 *

€ 1,00